SENT. N. 16/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Ivano Malpesi,

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24232** del Registro di Segreteria,

sul ricorso promosso da

M.G., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente in ***omissis***,

via ***omissis***, cod. fisc. ***omissis***, rappresentato e

difeso dall'Avv. Armando Francia e dall'Avv. Silvia Santilli e presso il primo

elettivamente domiciliato in Torino, via Peyron n. 25, PEC:

silviasantilli@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore,*

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026 i difensori delle parti, come

da verbale;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'INPS dell'8/2/2023, con cui gli è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca/annullamento della sua pensione di inabilità n. 50144503.

A sostegno, il ricorrente, già insegnante dipendente del Ministero dell'Istruzione, ha dedotto di essere titolare di pensione diretta di inabilità, liquidata a decorrere dal 1° luglio 2014 nella misura annua lorda di € 28.397,01, stante la ritenuta *"inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio"* accertata dalla CMV in data 30/6/2014.

Già dall'ottobre 2003, con verbale del 13/10/2003, il ricorrente era stato peraltro dichiarato inidoneo all'insegnamento e adibito a mansioni di bibliotecario.

Successivamente, veniva invitato a presentarsi a nuova visita da parte della Commissione Medica di Verifica di Torino in data 29/9/2022, il cui verbale definitivo del 6/12/2022 dichiarava il ricorrente idoneo allo svolgimento della mansione di insegnante *"salve le limitazioni del Medico Competente"*.

Il giudizio, si precisava nel verbale, *"è funzione della limitata inferenza delle patologie attualmente in atto sulla mansione di docente e in particolare sull'ultima mansione eseguita dal dipendente prima della concessione del beneficio"*.

Con comunicazione datata 8/2/2023 l'INPS informava pertanto il ricorrente che, *"nell'ambito del procedimento penale n° 8694/14 RGNR della Procura*

della Repubblica presso il Tribunale di Torino a carico del dottor E.M.

ed in seguito al ricevimento del verbale della CMV in data 6/12/22

che si allega per notifica", veniva *"avviata la procedura amministrativa tendente all'annullamento del trattamento pensionistico ed al conseguente accertamento dell'entità dell'indebito derivante dalle somme corrisposte a partire dalla data del 1/7/2014 (data di decorrenza della pensione)"*.

A decorrere dal mese di marzo 2023 l'Inps sospendeva la pensione di inabilità del sig. M. conferendogli, a domanda ed avendo maturato i relativi requisiti, la pensione ordinaria di vecchiaia, liquidata a decorrere dal 14/1/2022 ma messa in pagamento a decorrere dal gennaio 2023.

Nella comunicazione di conferimento della pensione di vecchiaia, l'INPS comunicava inoltre che:

"*a. "Le somme dovute dal 15/01/22 in avanti sono accantonate in attesa di accertare l'indebito della revoca della pensione di inabilità"*, e quindi per dodici mensilità;

b. "Sul presente trattamento viene inoltre applicata una trattenuta cautelativa non superiore al quinto dell'importo mensile", a titolo di restituzione della pensione di inabilità, ritenuta indebita.

In diritto, il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico e di accertamento dell'indebito, essendo egli rimasto estraneo al procedimento penale ivi richiamato, come da documentazione che produce in atti.

Nel merito il ricorrente ribadisce la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Torino il 30/6/2014, stanti le plurime patologie da cui era affetto a tale epoca, tuttora sussistenti. Chiede, se del caso,

esperirsi consulenza tecnica d'ufficio.

L'Inps si è costituito in giudizio deducendo che "*la pensione di inabilità del ricorrente è stata sospesa e revocata a seguito del ben noto procedimento penale citato da parte ricorrente*".

Afferma pertanto il carattere obbligatorio del recupero dell'indebito e l'onere della prova, gravante in capo al beneficiario, circa la debenza della prestazione.

Eccepisce, in ogni caso, l'incumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria, nel caso di restituzione delle somme trattenute.

Dopo un rinvio giustificato dalla necessaria acquisizione delle prove di avvenuta notifica del ricorso alla parte resistente, la causa è stata discussa all'udienza del 20 gennaio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

La causa è stata conseguentemente decisa come da dispositivo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.

1. Occorre rilevare, in primo luogo, che il ricorrente risulta titolare di pensione di inabilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995, essendo stato ritenuto dalla Commissione Medica di Verifica di Torino, in data 30/6/2014, affetto da "*inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio quale dipendente dell'amministrazione pubblica e a proficuo lavoro ove previsto dai rispettivi ordinamenti, non riutilizzabile*".

Tale giudizio, peraltro, confermava in via definitiva quello già espresso dalla Commissione in data 6/2/2014, che aveva valutato il ricorrente *"non idoneo e non ricollocabile"*.

La revoca di tale prestazione è successivamente avvenuta sulla base di una

nuova convocazione dinanzi alla Commissione medica di verifica di Torino, avvenuta con lettera del 26/7/2022, con cui, senza altra spiegazione, il ricorrente veniva invitato a una *"revisione e/o rivalutazione della prestazione pensionistica"*.

Il successivo verbale di visita, datato 6 dicembre 2022, ha dichiarato il ricorrente idoneo allo svolgimento della mansione di insegnante, con la motivazione già riferita in fatto.

Tale accertamento sanitario, pur rilevando un *"attuale disturbo dell'adattamento con ansia in paziente con diagnosi pregressa di episodi depressivi ricorrenti maggiori"*, risulta espresso con esclusivo riferimento all'attualità (*"il sig. M. deve attualmente ritenersi"*), come anche testimoniato dalla motivazione: *"il giudizio è funzione della limitata inferenza delle patologie attualmente in atto sulla mansione di docente e in particolare sull'ultima mansione eseguita dal dipendente prima della concessione del beneficio"* (enfasi di chi scrive, n.d.r.).

Nessun riferimento è contenuto nel verbale al pregresso né ad un eventuale errore della precedente valutazione, sulla base delle patologie all'epoca rilevate.

Si deve, quindi, osservare che al ricorrente viene revocata una pensione di inabilità che, sulla base delle risultanze agli atti non contraddette da opposte evidenze, va ritenuta come legittimamente riconosciuta sulla base di un corretto iter procedimentale, conclusosi con il verbale della competente Commissione nel giugno 2014, e ciò sulla base di un nuovo accertamento sanitario (tra l'altro immotivato da un punto di vista procedimentale, stante il precedente giudizio di inabilità "permanente"), che non si è espresso sul pregresso, limitandosi a

"fotografare" un quadro clinico di attualità al dicembre 2022 ormai irrilevante, posto che il ricorrente aveva già a quel punto maturato i requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia (decorrente dal gennaio 2022).

Il suo diritto alla pensione di inabilità, pertanto, continua a trovare legittimo fondamento nel giudizio medico-legale della Commissione medica di verifica del giugno 2014, che non risulta inficiato in modo attendibile né dal successivo accertamento (il quale non ha neppure esposto ed evidenziato le ragioni della revisione), né dalle considerazioni e difese dell'Istituto, sia con riferimento a quelle svolte nella fase procedimentale, quanto a quelle svolte nel presente giudizio.

2. Sotto altro e ulteriore profilo, poi, si evidenzia che il provvedimento di revoca e di accertamento dell'indebito (o meglio, la comunicazione di avvio del relativo procedimento, che non risulta seguita dall'adozione di alcun provvedimento formale di revoca, con ulteriore profilo di illegittimità) viene succintamente motivata dall'istituto con il generico riferimento al "*procedimento penale n° 8694/14 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino a carico del dottor E.M.".*

Analogamente, la difesa dell'INPS si è limitata ermeticamente a riferire che "*La difesa dell'Istituto dichiara che la pensione di inabilità del ricorrente è stata sospesa e revocata a seguito del ben noto* (sic) *procedimento penale citato da parte ricorrente".*

Senonché il ricorrente, come dallo stesso attestato mediante produzione di apposita dichiarazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, risulta essere estraneo al suddetto procedimento penale, che non lo ha coinvolto.

Orbene, è principio consolidato che, in materia pensionistica, non può trovare applicazione la disciplina dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in quanto, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 431/1993; Corte Cost. n. 1/2006) e di questa Corte (cfr. Sezioni Riunite, n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM cit.), tale disciplina non si applica al sottosistema delle pensioni, sia private che pubbliche.

Nel caso in cui si determini un indebito pensionistico, pertanto, occorre contemperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, che conosce una sorta di tutela "rafforzata" in relazione alla natura previdenziale delle prestazioni in questione.

La disciplina speciale in materia non consente, quindi, di applicare sic et simpliciter la disciplina dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., invocata dalla difesa dell'INPS.

2.1. Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato - per quanto qui di interesse - che, fermo il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento di recupero fondato sul generale principio dell'autotutela, al suddetto potere si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla propria buona fede, oltre che sul lungo decorso del tempo. Hanno quindi ritenuto che il diritto–dovere (*rectius*: potere) dell'amministrazione di procedere al recupero *"...può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo e cioè, dalla plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità"* (ibidem).

Le SS.RR. hanno, in particolare, sottolineato che il principio di tutela del legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, costituisce un cardine del vigente ordinamento.

Esso si fonda su tre elementi costitutivi: a) un elemento oggettivo (vantaggio del privato); b) un elemento soggettivo idoneo a rendere l'affidamento legittimo (il privato non deve avere ottenuto l'utilità con dolo e deve dimostrare la plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta); c) un elemento temporale, nel senso che il vantaggio deve essere stato conseguito in un arco temporale tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, il che consente all'affidamento di diventare pieno e di consolidarsi.

Ciò premesso, nel caso di specie l'INPS, al di là di un generico riferimento ad un procedimento penale che non ha, peraltro, neppure espressamente o motivatamente riferito al ricorrente (che, per contro, ha anzi dimostrato di esservi estraneo), non ha dedotto, né tanto meno provato, alcun dolo in capo al percipiente il trattamento di inabilità, e ciò né nella fase procedimentale amministrativa (come già esplicato, anche carente sia sul piano motivazionale che provvedimentale), né tantomeno nel corso del presente giudizio.

Risultano pertanto concretati, nella fattispecie, i sopra ricordati requisiti che legittimano, in ogni caso, la prevalenza della tutela dell'affidamento del percipiente (consolidatosi in oltre otto anni di percezione del beneficio), affidamento che non risulta contraddetto da alcuna contraria risultanza (neppure offerta o concretamente allegata dall'istituto), rispetto all'interesse pubblico al recupero delle somme (asseritamente ma indimostratamente) corrisposte in modo indebito.

3. In conclusione, la domanda del ricorrente va accolta e va dichiarato

illegittimo il provvedimento INPS dell'8/2/2023 di revoca/annullamento della pensione di inabilità n. 50144503, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto o compensato dall'istituto sul suddetto trattamento.

Tale restituzione, in aderenza al più recente principio affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 33/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, vale a dire dal deposito del ricorso avvenuto in data 14 marzo 2025, per le somme sino ad allora trattenute o compensate; dalla data delle singole ritenute o compensazioni, per quelle successive.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento INPS 8/2/2023 di revoca della pensione di inabilità n. 50144503;

CONDANNA l'INPS a restituire al ricorrente quanto indebitamente trattenuto o compensato con riferimento al menzionato trattamento pensionistico, con gli interessi legali come da motivazione;

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere Ivano MALPESI

Firmato digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente